
Circolare di studio n. 11/2017

Periodo 16–30 Giugno 2017

Gianluca Mollichella
Commercialista
Via Comano 95
00139 Roma
Tel 06.8719.4524
06.8719.8259
Fax 06.6449.0327
gianluca@mollichella.com

Sommario

Bene a sapersi	3
Gestione separata Inps-aliquote, valore minimale e massimale per l'anno 2017	3
Crediti di imposta per canoni di locazione non percepiti.....	4
Compensazione dei crediti in F24 solamente tramite l'Agenzia delle entrate.....	5
Detrazione degli oneri inerenti al mutuo ipotecario per la costruzione e/o la ristrutturazione abitazione principale	7
Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero da dichiarare o meno in Italia	8
Agenda	11
Scadenario dal 16 al 30 Giugno 2017.....	11
Schede operative.....	22
Termini di versamento imposte dirette e Irap	22
Riscossione del tributo e delle sanzioni durante le fasi del ricorso.....	23
Dossier Casi e Contabilità	25
Contributi in acconto per il 2017 da parte degli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata Inps	25
Deducibilità della quota Imu pagata sugli immobili strumentali	26

Bene a sapersi

Gestione separata Inps-aliquote, valore minimale e massimale per l'anno 2017

Si ritiene opportuno rammentare che:

- l'art. 2, comma 57, della L. 28 giugno 2012, n. 92, ha disposto che per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla "gestione separata Inps" di cui all'art.2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, ha elevato l'aliquota contributiva e di computo per l'anno 2017 al 32%;
- l'art. 1, comma 165 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi non pensionati, titolari di posizione fiscale ai fini dell'Iva, iscritti alla "gestione separata Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria", l'aliquota contributiva è pari al 25%;
- per i soggetti pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, è stata confermata l'aliquota contributiva nella misura del 24%;

mentre non è stato modificato quanto operativo in merito all'ulteriore aliquota contributiva dello 0,72% per il finanziamento dell'onere derivante dall'astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa:

- alla maternità;
- agli assegni per il nucleo familiare;
- alla degenza ospedaliera;
- alla malattia;
- al congedo parentale.

Ai fini procedurali dell'adempimento, si pone in rilievo che:

- *le aliquote dovute per la contribuzione alla "gestione separata" per l'anno 2017 possono essere così schematizzate:*

<i>Soggetti</i>	<i>Aliquota complessiva</i>	<i>Composizione aliquota</i>
Liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,72%	25,00% Ivs + 0,72% quale aliquota aggiuntiva
Liberi professionisti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24,00%	-
Collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	32,72%	32,00% Ivs + 0,72% quale aliquota aggiuntiva
Collaboratori e figure assimilate titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24,00%	-

- *il massimale di reddito per l'anno 2017 previsto dall'art. 2, comma 18, della L. 8 agosto 1995, n. 335, è pari a € 100.324,00, per cui le aliquote predette trovano applicazione facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla "gestione separata" fino al raggiungimento della citata entità;*
- *il minimale di reddito previsto per l'anno 2017 stabilito dall'art. 1, comma 3, della L. 2 agosto 1990, n. 233, è pari a € 15.548,00;*

tenendo in considerazione che:

- gli iscritti per i quali risulta applicata l'aliquota del 24%, avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di € 3.731,52;
- gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore (32,72%) avranno l'accredito con un contributo annuale pari a:
 - € 3.998,95 (di cui € 3.887,00 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l'aliquota del 25,72%;
 - € 5.087,31 (di cui € 4.975,36 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota del 32,72%.

In concreto, la situazione può essere così schematizzata:

<i>Reddito minimo annuo</i>	<i>Aliquota applicata</i>	<i>Contributo minimo annuo dovuto</i>
€ 15.548,00	24,00%	€ 3.731,52
€ 15.548,00	25,72%	€ 3.998,95 (di cui per Ivs € 3.887,00)

€ 15.548,00	32,72%	€ 5.087,31 (di cui per Ivs € 4.975,36)
N.B.: nel caso in cui il predetto minimale non risultasse raggiunto entro la fine dell'anno, l'accreditamento riguarderà i mesi corrispondenti al contributo versato (ai sensi dell'art. 2, comma 29, della L. 8 agosto 1995, n. 335).		

Per quanto attiene alla *ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente* si precisa che:

- per le aziende committenti, è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3), tenendo in considerazione che l'obbligo del versamento dei contributi rimane in capo al committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche;
- per i liberi professionisti, è a carico degli stessi e il versamento deve risultare eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2016, primo e secondo acconto 2017);

tenendo in considerazione, per quanto attiene ai *compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento*, l'art. 51 del Tuir stabilisce che le medesime si devono considerare percepite nel periodo di imposta precedente (cosiddetto "*principio di cassa allargato*").

Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori – di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis, del Tuir, i cui compensi, ai sensi dell'art. 34 della L. 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente e, di conseguenza, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di competenza (es.: *per il periodo d'imposta 2016*:

- 24% per i titolari di pensione e per chi risulta già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria;
- e:
- 31,72% per coloro che sono privi da altra previdenza obbligatoria).

Crediti di imposta per canoni di locazione non percepiti

L'art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni di locazione venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, viene riconosciuto un credito d'imposta di pari entità.

Ai fini procedurali, per determinare il credito d'imposta di spettanza, è necessario procedere a calcolare le imposte pagate in più, relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in relazione all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state effettivamente corrisposte maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare tali operazioni di riliquidazione è indispensabile tenere in considerazione:

- della rendita catastale degli immobili;
- di eventuali rettifiche e accertamenti operati dagli uffici;

tenendo presente, in relazione al calcolo del *credito d'imposta spettante*, che non deve essere ritenuto rilevante quanto corrisposto a titolo di contributo per il Ssn-servizio sanitario nazionale.

Ovviamente, l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è beneficiato del credito d'imposta nei termini accennati, determina l'onere di procedere a dichiarare *tra i redditi soggetti a tassazione separata*, salvo opzione per la tassazione ordinaria, il maggior reddito imponibile rideterminato.

Ai fini procedurali, è opportuno porre in rilievo che:

- *il credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti* può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e, comunque, non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale;
- *se il contribuente non intende avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi*, ha la facoltà di procedere a presentare agli uffici finanziari competenti, non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale, un'apposita istanza di rimborso;
- *per quanto attiene ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito*, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare, in sede di adempimento dichiarativo modello Redditi 2017, il conteggio con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2007, sempre che per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto che necessariamente deve risultare concluso nel corso dell'anno 2016.

Compensazione dei crediti in F24 solamente tramite l’Agenzia delle entrate

È operativo l’obbligo di utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, per porre in essere i versamenti con i modelli F24 che contengono compensazioni con crediti derivanti da:

- qualsiasi tributo o imposta sui redditi o addizionale;
- ritenute alla fonte;
- imposta sostitutiva sul reddito;
- Irap;

nonché per i crediti d’imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In altri termini, tutte le compensazioni di qualsiasi imposta e di qualsiasi entità poste in essere dai soggetti titolari di partita Iva devono necessariamente risultare eseguite, come detto, per il tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate e cioè:

- *Entratel*, che è il canale dedicato agli intermediari telematici;

e:

- *Fisconline*, il canale dedicato a tutti i contribuenti, compresi i cittadini italiani residenti all’estero, le società e gli enti.

Inoltre, si ritiene opportuno rammentare che, con decorrenza dal 24 aprile 2017, “*al fine di contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti d’imposta*” è stato:

- *stabilito in € 5.000,00* il limite annuo di utilizzo dei crediti tributari (Iva, Ires / Irpef, Irap, ecc.) in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità;
- *soppresso il limite annuo di € 5.000,00*, oltre il quale per i contribuenti Iva si rendeva necessario l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per la compensazione del credito nel modello F24.

Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte, come regola, devono utilizzare il modello di versamento F24, tenendo presente che:

- *coloro che sono titolari di partita Iva* sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:
 - 1) *direttamente*:
 - mediante lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali;
 - ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane;
 - utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario;
 - 2) tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel che hanno aderito a una specifica convenzione con l’Agenzia delle entrate e utilizzano il software fornito loro gratuitamente dalla stessa Agenzia o approntato da software specializzate in servizi gestionali o che si avvalgono dei servizi *on line* offerti dalle banche e da Poste Italiane;
- *i contribuenti non titolari di partita Iva*, hanno la possibilità di eseguire i versamenti:
 - su modello cartaceo;

oppure:

 - possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle entrate o del sistema bancario e postale.

Nel modello F24 è necessario specificare:

- il codice fiscale;
- i dati anagrafici;
- il domicilio fiscale;
- l’anno d’imposta per il quale si procede al versamento;
- i codici tributo necessari per imputare correttamente le somme corrisposte;
- gli importi inerenti all’operazione che devono risultare sempre indicati con le prime due cifre decimali, anche nel caso in cui tali le stesse siano pari a zero.

Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale:

- con carte Pago Bancomat, presso gli sportelli abilitati;
 - con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali;
 - presso gli uffici postali;
 - con assegni bancari e circolari nelle banche;
 - con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione;
- tenendo in considerazione che nel caso in cui l’assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o, comunque, non pagabile, il versamento viene considerato a tutti gli effetti come “omesso”.

Nel compilare la delega F24 è opportuno verificare che:

- gli interessi eventuali relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione devono necessariamente risultare esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito, in quanto sullo stesso rigo del modello può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è, di norma, pari a € 1,03. Tuttavia, è bene tenere presente, a titolo di mera esemplificazione non esaustiva, che non deve essere eseguito alcun versamento se l'importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta o addizionale, risulta di entità inferiore o uguale a € 12,00 per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali.

Il nuovo obbligo introdotto dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (in corso di conversione in legge), sussiste per qualsiasi somma oggetto di compensazione e indipendentemente dal fatto che l'imposta oggetto di compensazione sia o meno oggetto di visto di conformità in dichiarazione, per cui i soggetti titolari di partita Iva, per i tributi predetti, non hanno la possibilità, in alcuna ipotesi, di porre in essere compensazioni tramite il servizio di home banking offerto dagli istituti bancari.

Ne deriva, di conseguenza, che il contribuente che effettua una compensazione:

- senza l'apposizione del visto di conformità;
o:

- con apposizione del visto da parte di un soggetto non abilitato;

sarà soggetto a dover procedere al recupero dell'importo del credito utilizzato, unitamente alla sanzione amministrativa che, anche se non espressamente indicata nel disposto normativo predetto, si renderà operativa ordinariamente nella misura del 30%.

In ogni caso, per meglio chiarire l'operatività, è anche opportuno porre in evidenza che il contribuente ha la possibilità di utilizzare gli importi a credito, non chiesti a rimborso, sia in diminuzione degli importi a debito della medesima imposta, sia in compensazione utilizzando il modello F24.

Ad esempio, se un soggetto persona fisica, in sede di adempimento dichiarativo, risulta avere:

- un saldo Irpef a credito;

e:

- un ammontare a debito a titolo di acconto Irpef dovuto per il successivo periodo di imposta;

ha indifferentemente la possibilità di *utilizzare il credito Irpef*:

- *in diminuzione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo*, senza presentare il modello F24, tenendo presente che se il credito Irpef è di entità:
 - *superiore all'acconto Irpef dovuto*, sussiste la possibilità di utilizzare il credito eccedente per compensare, in tutto o in parte, altri debiti (Iva, contributo Inps, ecc.) presentando il modello F24, nel quale deve indicare tale eccedenza nella colonna "Importi a credito compensati";
 - *inferiore all'acconto Irpef dovuto*, è necessario effettuare il versamento, in misura pari alla differenza tra l'importo a debito e quello a credito, indicando tale ammontare nella colonna "Importi a debito versati" del modello F24;
- *per diminuire l'acconto Irpef dovuto per il periodo di imposta successivo* utilizzando il modello F24, nel qual caso:
 - *nella colonna "Importi a debito versati"*, deve necessariamente risultare specificato il debito Irpef;
e:
 - *nella colonna "Importi a credito compensati"*, deve essere annotato il credito Irpef risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

Da quanto accennato, si deduce che:

- *i soggetti titolari di partita Iva* devono necessariamente compensare tramite i canali dell'Agenzia delle entrate:
 - *i modelli F24 a "saldo zero"*, cioè le deleghe di pagamento che presentano crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale uguale a zero;
 - *i modelli F24 con "saldo positivo"*, cioè i modelli F24 che evidenziano crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale a debito maggiore di "zero";
mentre per i modelli F24 *che non presentano compensazioni* continuano l'utilizzo sia il canale privato tramite l'home banking del soggetto interessato, sia i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- *i soggetti non titolari di partita Iva o soggetti privati* hanno la possibilità di operare secondo la tipologia di versamento e cioè:
 - *i modelli F24 con "saldo zero"*, cioè le deleghe che presentano crediti in compensazione, con saldo finale uguale a zero, solamente presentando i medesimi tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate;
 - *i modelli F24 con "saldo positivo"*, cioè i modelli che presentano crediti in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, con pagamento anche tramite home banking (cosiddetto "canale privato");
 - *i modelli F24 con saldo positivo e senza la presenza di compensazioni*, oltre ai metodi predetti, può risultare attivato il versamento utilizzando i modelli F24 cartacei.

Detrazione degli oneri inerenti al mutuo ipotecario per la costruzione e/o la ristrutturazione abitazione principale

L'art. 15 del Tuir prevede espressamente la possibilità di detrarre dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19% dell'entità complessiva non superiore a € 2.582,28, degli oneri sostenuti:

- per gli interessi passivi e i relativi oneri accessori;
 - per le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;
- in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, corrisposti:
- a soggetti residenti nel territorio:
 - dello Stato italiano;
 - o:
 - di uno Stato membro dell'Unione europea;
 - oppure:
 - a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Ai fini individuativi e procedurali è opportuno tenere in considerazione che:

- *per abitazione principale* si deve necessariamente intendere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente e, a tal fine, rilevano:
 - le risultanze dei registri anagrafici;
 - o:
 - l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici;
- *per costruzione di unità immobiliare*, si deve fare riferimento a tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzano una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- per poter usufruire della detrazione predetta è necessario che risultino rispettate le seguenti condizioni:
 - l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
 - il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione. Al riguardo, si segnala che, con decorrenza dal 1° dicembre 2007, per poter fruire della detrazione la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione;
 - il bene immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
 - il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale;

tenendo presente che *la condizione del trasferimento della dimora abituale nel bene immobile destinato ad abitazione principale* non è richiesta e, quindi, non sussiste tale obbligo, per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La detrazione in argomento si rende operativa unicamente con riferimento:

- agli interessi e relativi oneri accessori;
- alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del codice civile dal 1° gennaio 1998;
- limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile;

tenendo presente che nell'ipotesi di contitolarità:

- del contratto di mutuo;
- o:
- di più contratti di mutuo;

il limite di € 2.582,28 si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

In ogni caso, la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile.

Pertanto, nell'ipotesi in cui l'ammontare del mutuo sia di entità superiore alle spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle medesime.

Ai fini operativi, si ritiene opportuno porre in evidenza che:

- la detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori medesimi;
- il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui il bene immobile non risulta più utilizzato per abitazione principale, non tenendo conto, per evidenti e logici motivi, delle eventuali variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro;
- l'eventuale mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione, nel qual caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate;
- la detrazione non compete se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione del bene immobile medesimo, salva la possibilità di proroga, nel qual caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate;
- il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati;
- per beneficiare della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari:
 - le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
 - la copia del contratto di mutuo ipotecario, dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale;
 - le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia;
 - le copie delle fatture o delle ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.

Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero da dichiarare o meno in Italia

Devono necessariamente costituire oggetto di adempimento dichiarativo:

- gli stipendi;
- le pensioni;
- i redditi assimilati ai predetti;

che risultano percepiti nel corso dell'anno o periodo d'imposta di riferimento da parte dei contribuenti residenti in Italia, se i medesimi risultano prodotti in un Paese estero con il quale:

- *non esiste la convenzione contro le doppie imposizioni*, nel qual caso si rende operativo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir, il diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo;
- *esiste la convenzione contro le doppie imposizioni in relazione alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia, sia nello Stato estero*, nel qual caso, come nell'ipotesi precedente, si rende operativo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir, il diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo;
- *esiste la convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia*, tenendo in considerazione che se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente residente in Italia, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero, da richiedere con specifica istanza all'autorità estera competente in relazione alle procedure in merito concordate.

Ai fini procedurali, si ritiene opportuno puntualizzare che per quanto attiene:

- *agli stipendi corrisposti da un datore di lavoro privato a un soggetto residente in Italia*, in quasi tutte le *convenzioni contro le doppie imposizioni*, come, a titolo meramente indicativo, quelle con:
 - Argentina;
 - Australia;
 - Belgio;
 - Canada;
 - Germania;
 - Regno Unito;
 - Spagna;
 - Svizzera;

- Stati Uniti;

si rende operativa la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato;

- *ai redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto* non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abrogazione dell'art. 3, comma 3, lettera c), del Tuir. Infatti, ai sensi del comma 8-bis dell'art. 51 del Tuir, il reddito dei lavoratori dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, deve necessariamente risultare determinato sulla base delle *retribuzioni convenzionali* definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali (vedere, per il periodo d'imposta 2016 inerente alla dichiarazione Redditi 2017, il decreto interministeriale del 25 gennaio 2016). Tale particolare modalità riguarda quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia, in quanto hanno mantenuto nel territorio dello Stato italiano:

- i propri legami familiari;

e/o:

- il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

Pertanto, i redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, sono imponibili ai fini Irpef per l'anno 2016 per la parte che eccede l'entità di € 7.500,00, tenendo presente che se vengono richieste prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compresa, quindi, la quota esente, all'ufficio che dovrà erogare la prestazione per la valutazione della situazione economica del contribuente;

- *alle borse di studio*, si deve tenere presente che devono sempre costituire oggetto di adempimento dichiarativo se vengono percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, come, ad esempio, quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano (L. 30 novembre 1989, n. 398). Al riguardo, si pone in rilievo che la regola della tassazione in Italia si rende operativa generalmente anche sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi.

Infatti, a titolo meramente indicativo, con:

- la Francia;
- la Germania;
- il Regno Unito;
- gli Stati Uniti;

risulta espressamente previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati e la borsa di studio viene effettivamente corrisposta:

- *da un soggetto residente in Italia*, la stessa è tassabile soltanto in Italia;
- *da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno*, sussiste la possibilità per quest'ultimo di tassare il reddito, ma il contribuente interessato è tenuto a dichiararlo anche in Italia e chiedere l'applicazione del credito per l'imposta pagata all'estero;

- *alle pensioni estere percepite da residenti italiani*, considerando tali quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato nello Stato erogante. Ai fini individuativi, si devono considerare:

- *pensioni pubbliche* quelle pagate:

- da uno Stato estero;
- da una suddivisione politica o amministrativa dello Stato estero;
- da un ente locale estero;

le quali, di regola, sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono;

- *pensioni private* quelle corrisposte:

- da enti;
- da istituti;
- da organismi previdenziali;

dai Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico, le quali, come regola, sono imponibili solamente nel Paese di residenza del beneficiario.

Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati:

- *in Argentina, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Venezuela*, sono assoggettate a tassazione:

- *se pensioni pubbliche*, solamente in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana;

- *se pensioni private*, solo in Italia;

- *in Belgio e Germania*, sono assoggettate a tassazione:
 - *se pensioni pubbliche*, solamente in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera, in quanto se il soggetto beneficiario (contribuente) ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solamente in tale Paese di competenza;
 - *se pensioni private*, solamente in Italia;
 - *in Francia*, sono assoggettate a tassazione:
 - *se pensioni pubbliche di fonte francese*, di norma, solamente in Francia, tenendo presente, tuttavia, che le medesime devono essere assoggettate a tassazione solamente in Italia se il soggetto percipiente (contribuente) ha la nazionalità italiana e non quella francese;
 - *se pensioni private francesi*, secondo una regola generale, solamente in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di “sicurezza sociale” si devono considerare imponibili in entrambi gli Stati;
 - *in Australia*, sono soggette a tassazione solamente in Italia, sia per le pensioni pubbliche, sia per quelle private;
 - *in Canada*, sono soggette a tassazione:
 - solamente in Italia, sia per le pensioni pubbliche, sia per quelle private, se l’ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000,00 dollari canadesi o 6.197,48 euro, tenendo presente che, se il limite risulta superato, le pensioni diventano tassabili sia in Italia, sia in Canada e, di conseguenza, in Italia compete il credito per l’imposta pagata in Canada in via definitiva;
 - nel caso di pensioni canadesi “di sicurezza sociale”, come, a titolo meramente indicativo, la pensione OAS-Old Age Security, la tassazione avviene esclusivamente in Canada;
 - *in Svizzera*, sono assoggettate a tassazione:
 - *se pensioni pubbliche*, solamente in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera e, in caso contrario, solo in Italia;
 - *se pensioni private*, solamente in Italia;
- tenendo, in ogni caso, in considerazione che le *rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti* (rendite Avs) non devono risultare dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Agenda

Scadenario dal 16 al 30 Giugno 2017

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
16	ACCISE-IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E CONSUMO Pagamento delle accise relative e/o di competenza del <i>mese precedente</i> , compresa quella sull'energia elettrica in rata d'acconto.	
16	ADDIZIONALI COMUNALE E/O REGIONALE IRPEF I datori di lavoro o sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono procedere al pagamento delle eventuali addizionali comunali e/o regionali all'Irpef di <i>competenza del mese precedente</i> .	
16	ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS I soggetti che operano nel settore finanziario che, <i>nel corso del mese precedente</i> hanno corrisposto compensi a dirigenti e/o a amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione, devono procedere al pagamento della conseguente addizionale.	
16	BONIFICI RELATIVI A SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO O DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Pagamento da parte delle banche e di Poste Italiane delle ritenute alla fonte che sono state operate nel corso del mese precedente sui bonifici di pagamento degli oneri e/o delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione fiscale.	
16	CASAGIT - DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI Pagamento, da parte dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti, dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> .	
16	CESSIONE O ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI O TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE Per le società che entro il 30 settembre 2016 hanno posto in essere la cessione o l'assegnazione ai soci di beni immobili (non strumentali per destinazione) e/o la cessione o l'assegnazione ai soci di beni mobili registrati (non strumentali all'attività propria dell'impresa) <i>oppure, se ne ricorrono le condizioni</i> , la trasformarsi in società semplice, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, devono procedere al pagamento, come regola, del saldo nella misura del 40% dell'imposta sostitutiva calcolata sulla differenza (plusvalenza) tra il valore normale o valore catastale dei beni oggetto dell'assegnazione o dei beni posseduti all'atto dell'operazione straordinaria di trasformazione e il loro costo fiscalmente riconosciuto.	
16	CONDOMINI PER APPALTI DI OPERE E/O DI SERVIZI I condomini che, nel corso del mese precedente, hanno corrisposto corrispettivi per appalti di opere e/o di servizi che risultano posti in essere nell'esercizio di impresa o che sono qualificabili come redditi diversi a norma dell'art. 67, comma 1, lett. i) del Tuir, devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, tenendo presente che il versamento deve essere effettuato se l'entità delle ritenute operate è di almeno € 500,00.	
16	CONSORZI DI BONIFICA-VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO QUIESCENZA DIPENDENTI CONSORZIALI FISSI Pagamento all'Enpaia, da parte dei Consorzi di bonifica, dei contributi relativi al fondo quiescenza per il <i>mese precedente</i> e spettanti ai lavoratori dipendenti rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali 7 agosto 1969, 28 luglio 1970 e 20 novembre 1970, che sono considerati consorziali fissi con rapporto di ruolo a tempo indeterminato e/o a termine.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-ADEMPIMENTO INERENTI AI RAPPORTI DI LAVORO	

	Versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro calcolato sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati <i>nel corso del mese precedente</i> , nonché dei contributi trimestrali per gli operai agricoli a tempo indeterminato.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE EX ENPALS Pagamento, da parte dei soggetti che svolgono l'attività nell'ambito dei settori dello sport e dello spettacolo, dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> per i compensi erogati agli sportivi professionisti e/o ai lavoratori dello spettacolo.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-BORSE DI STUDIO I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e/o eventuali assegni di ricerca o per attività di tutoraggio, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> .	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-COMPENSI I soggetti che, <i>nel corso del mese precedente</i> hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e assimilati, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti a detto periodo.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> per l'importo eccedente il limite predetto.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-PROVVIGIONI PER VENDITE A DOMICILIO I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente nella misura del 78% dell'importo eccedente il limite predetto.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-SPEDIZIONIERI DOGANALI Versamento del contributo Inps sui compensi erogati agli spedizionieri doganali nel corso del mese precedente.	
16	ENERGIA ELETTRICA Pagamento dell'accisa sull'energia elettrica in rata d'acconto, calcolata, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 504/1995, in relazione ai consumi dell'anno precedente.	
16	ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILE STRUMENTALE DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE-SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA Scade il termine per procedere a corrispondere la seconda e ultima quota, pari al 40%, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap, nella misura dell'8%, dovuta per l'estromissione agevolata posta in essere entro il 31 maggio 2016 dall'ambito dell'esercizio dell'impresa dei beni immobili strumentali posseduti al 31 ottobre 2015. Al riguardo, si ritiene opportuno rammentare che sono stati ammessi all'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali solamente gli imprenditori individuali, per i quali alla data del 1° gennaio 2016 non è venuta meno la qualifica di imprenditore, tenendo presente che non potevano accedere all'agevolazione gli imprenditori individuali che avevano concesso in affitto od in usufrutto l'unica azienda, prima del 1° gennaio 2016, in quanto risultavano di aver già perso la qualifica di imprenditore individuale.	
16	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI CAPITAL GAIN - REGIME AMMINISTRATO Pagamento, da parte delle Banche, Poste, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva applicata nel corso del precedente mese di aprile (<i>secondo mese precedente</i>), in applicazione del regime di "risparmio amministrato" agli investitori.	
16	IMPOSTA SOSTITUTIVA REDDITI DI CAPITALE E CAPITAL GAIN - REGIME GESTITO Pagamento, da parte delle Banche, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva inerente ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", nell'ipotesi di revoca del mandato di gestione attivata nel corso del precedente mese di aprile (<i>secondo mese precedente</i>).	
16	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI I soggetti che pongono in essere in modo continuativo attività di intrattenimento devono	

	procedere al pagamento dell'imposta inerente alle attività che sono state svolte nel <i>corso del mese precedente</i> .	
16	IMU-ENTI NON COMMERCIALI Gli enti non commerciali devono procedere, <i>se ne ricorrono le condizioni</i> , al pagamento del conguaglio dell'Imu complessivamente dovuta per l'anno precedente E della prima rata dell'Imu dovuta per l'anno in corso, nella misura del 50% del tributo complessivamente corrisposto per l'anno precedente.	
16	IMU-SOGGETTI PASSIVI DIVERSI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI Scade il termine per procedere al pagamento della prima rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso in unica soluzione o della prima rata, da parte dei proprietari, titolari di altri diritti reali, locatari di immobili in leasing, dell'imposta dovuta, mediante versamento utilizzando il modello F24 o, in alternativa, se ne ricorrono le condizioni, il bollettino di c.c.p., relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali, tenendo anche presente che, nel termine in esame, sussiste la possibilità di porre in essere il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno.	
16	INAIL-PAGAMENTO PREMIO I datori di lavoro con l'autoliquidazione 2016/2017 in scadenza alla data in esame, devono procedere al versamento della <i>rata</i> di premio anticipato risultante dall'operazione di autoliquidazione ed inerente all'eventuale saldo dovuto per l'anno precedente e all'acconto per l'anno in corso, mediante versamento utilizzando il modello F24. Per quanto attiene la misura degli interessi dovuti, si precisa che il tasso per il calcolo degli interessi da corrispondere in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione è pari all'0,70%. Per completezza, si ritiene utile rammentare che i datori di lavoro che hanno iniziato l'attività nel periodo intercorrente tra la metà e la fine di dicembre 2016 e hanno presentato la denuncia di esercizio nei termini, possono presentare l'autoliquidazione 2016/2017 entro il 16 giugno 2017, nel qual caso potranno usufruire del pagamento rateale corrispondendo la prima rata, pari al 50% del premio, entro il 16 giugno 2017, mentre sulle successive applicheranno gli specifici coefficienti da applicare agli importi della terza e quarta rata scadenti rispettivamente il 21 agosto 2017 e il 16 novembre 2017.	
16	INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ, REDDITIVITÀ, QUALITÀ, EFFICIENZA E INNOVAZIONE O A PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELL'IMPRESA Versamento, da parte dei datori di lavoro-settore privato, dell'imposta sostitutiva Irpef e relative addizionali del 10% calcolata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione o a partecipazione agli utili dell'impresa.	
16	IRAP-ACCONTO MENSILE-SOSTITUTI D'IMPOSTA PUBBLICI Gli enti pubblici, gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, devono procedere al pagamento dell'acconto mensile Irap dovuto sui compensi, sulle retribuzioni e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello F24 EP e specificando l'appropriato codice tributo, tenendo presente che nell'ipotesi di omesso o di insufficiente adempimento, in assenza anche del ravvedimento operoso sprint, breve, intermedio o lungo, si rende operativa la sanzione amministrativa nella misura pari al 30% dell'ammontare non corrisposto.	
16	IVA DOVUTA-SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO O DI VANTAGGIO Se ne ricorrono le condizioni, pagamento dell'Iva inerente agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni passive di cui risultino debitori d'imposta, poste in essere <i>nel corso del mese precedente</i> da parte dei soggetti che applicano il regime forfetario o quello di vantaggio (cosiddetti: contribuenti minimi).	

16	<p>IVA DOVUTA-LIQUIDAZIONE PERIODICA Pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell'Iva con periodicità mensile, dell'eventuale debito di tributo di competenza dello scorso mese; • da parte dei soggetti Iva che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni, dell'eventuale debito di tributo riguardante le risultanze della liquidazione Iva dello scorso mese di marzo (<i>secondo mese precedente</i>); mediante versamento utilizzando il modello F24. 	
16	<p>IVA DOVUTA-VERSAMENTO IMPOSTA RISULTANTE DA DICHIARAZIONE ANNUALE Pagamento, da parte dei contribuenti Iva, dell'eventuale <i>quarta rata</i> del saldo inerente al tributo dovuto per l'anno 2016 risultante dalla dichiarazione annuale, mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ed evidenziando l'appropriato codice tributo "6099-Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>	
16	<p>MANODOPERA AGRICOLA-CONTRIBUZIONE Pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per la manodopera occupata nel corso del quarto trimestre dell'anno solare precedente (ottobre-novembre-dicembre), mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
16	<p>RITENUTE ALLA FONTE E/O IMPOSTE SOSTITUTIVE I sostituti d'imposta che nel corso del mese precedente hanno corrisposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compensi per avviamento commerciale; - contributi degli enti pubblici; - indennità per la cessazione del rapporto di lavoro; - interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi); - premi e vincite; - provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari; - redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; - redditi di lavoro autonomo; - redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro; - redditi diversi; <p>devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle relative ritenute alla fonte e/o delle imposte sostitutive, specificando gli appropriati codici tributo.</p>	
16	<p>TASI-TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI Scade il termine per procedere al pagamento della <i>prima rata</i> della Tasi-tributo per i servizi indivisibili dovuta per l'anno in corso, tenendo, inoltre, presente che entro la data in esame sussiste la possibilità di eseguire il pagamento dell'intero tributo dovuto per l'anno in corso.</p>	
16	<p>TOBIN TAX Pagamento diretto o da parte di banche, intermediari finanziari e notai dell'imposta inerente ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché per le operazioni cosiddette ad alta frequenza, eseguiti nel corso del mese precedente.</p>	
20	<p>AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE Le agenzie di somministrazione devono procedere a comunicare in via telematica al Centro per l'impiego competente, tramite il modello UnificatoSomm, tutti i rapporti con i lavoratori somministrati che <i>nel corso del mese precedente</i> risultano instaurati, prorogati, trasformati o cessati.</p>	
20	<p>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Le Amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. della L. 4 novembre 2010, n. 183, devono procedere a consegnare al lavoratore la copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o la copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni <i>avvenute nel corso del mese precedente</i>.</p>	

20	<p>ARMATORI E SOCIETÀ DI ARMAMENTO</p> <p>Gli armatori e le società di armamento devono procedere a comunicare, utilizzando il servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare, l'assunzione e la cessazione dei marittimi imbarcati o sbarcati <i>nel corso del mese precedente</i>.</p>
20	<p>AZIENDE DI SPEDIZIONE-AGENZIE MARITTIME-DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI</p> <p>Le imprese di spedizione e le agenzie marittime che applicano il Ccnl del settore merci devono procedere al pagamento dei contributi <i>relativi al mese precedente</i> dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati, tenendo presente che sia il versamento dei contributi, sia l'invio delle distinte di contribuzione devono essere effettuati utilizzando esclusivamente il canale telematico.</p>
20	<p>CONTRIBUTO CONAI</p> <p>Liquidazione della <i>contribuzione dovuta per il mese precedente</i> e invio al Conai-Consortio Nazionale Imballaggi delle inerenti dichiarazioni, tenendo presente che il contributo risultante dalla dichiarazione deve essere corrisposto entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione medesima e, in ogni caso, solamente dopo il ricevimento dell'addebito.</p>
20	<p>IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI-AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE</p> <p>Allo scopo di ottenere la concessione della prevista contribuzione, conseguenti alle istanze presentate entro il 28 ottobre 2016, per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, scade il termine per procedere alla presentazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la documentazione con la quale vengono attestati gli oneri e i costi che sono stati sostenuti per i progetti formativi tendenti a potenziare le competenze e le capacità professionali degli operatori del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi.</p>
26	<p>CONTRIBUTI ENPAIA</p> <p>I datori di lavoro agricolo devono procedere sia al pagamento dei contributi inerenti al <i>mese precedente</i> per gli impiegati agricoli, sia alla presentazione della inerente denuncia.</p>
26	<p>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-COMUNICAZIONE</p> <p>Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat inerenti al mese precedente.</p>
28	<p>PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO</p> <p>Gli esercenti attività di intrattenimento, ai quali l'Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 733, devono procedere al pagamento della <i>terza rata del terzo periodo contabile</i> (mesi di maggio e giugno), pari al 25% del prelievo erariale unico dovuto per il primo periodo contabile dell'anno in corso (mesi di gennaio e febbraio), mediante versamento utilizzando esclusivamente il modello F24 e indicando l'appropriato codice tributo.</p>
29	<p>ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO</p> <p>Per i contribuenti persone giuridiche, aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è avvenuta <i>alla fine dello scorso mese di aprile</i>, poiché il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata), se dovuti, ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive è scaduto il 31 marzo 2017 (undicesimo mese del periodo d'imposta), sussiste la possibilità, entro la data in esame, di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza del termine) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte dovute, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24 ed evidenziando i codici inerenti al tributo da regolarizzare, nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi.</p>
29	<p>BILANCIO D'ESERCIZIO-CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI</p> <p>La data in esame, per le società di capitali con esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2016, costituisce il 180.mo giorno del maggior termine di approvazione del bilancio d'esercizio, in</p>

	presenza di particolari esigenze inerenti alla struttura e all'oggetto della società.	
30	<p>ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE [F] Per i contribuenti persone giuridiche aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è stabilita <i>per la fine del prossimo mese di luglio</i>, scade il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata), mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24 e specificando gli appropriati codici tributo riguardanti le somme dovute che, di regola, si possono riferire alla seconda o unica rata inerente al periodo d'imposta in corso dell'Ires, dell'Irap, dell'addizionale Ires inerente al settore petrolifero e gas e dell'eventuale maggiorazione Ires.</p>	
30	<p>ARTIGIANI E COMMERCianti-CONTRIBUZIONE Pagamento in <i>unica soluzione</i> o della <i>prima rata o quota</i>, da parte dei contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi modello Redditi 2017 tenuti all'iscrizione nella gestione Inps artigiani e commercianti, della contribuzione sul reddito eccedente il minimale a titolo di saldo per l'anno precedente e di primo acconto per l'anno in corso, <i>senza alcuna maggiorazione</i>, mediante versamento utilizzando il modello F24 e specificando gli appropriati codici di riferimento.</p>	
30	<p>ASSICURAZIONI Per le imprese di assicurazione che operano in libera prestazione di servizi, scade il termine per procedere alla determinazione e al pagamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso dello scorso <i>mese di maggio</i> e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per il precedente <i>mese di aprile</i>, mediante versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica, specificando gli appropriati codici tributo.</p>	
30	<p>AUTOTRASPORTATORI ISCRITTI ALL'ALBO-ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE Gli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla L. 6 giugno 1974, n. 298 hanno la possibilità di procedere all'annotazione delle fatture emesse per prestazioni di servizi rese nel corso del trimestre solare precedente.</p>	
30	<p>AUTOTRASPORTATORI MERCI E DI DETERMINATE CATEGORIE DI TRASPORTO PERSONE-ECCEDENZE DI CREDITO Gli esercenti attività di autotrasporto merci e di determinate categorie di trasporto persone, ammessi alla riduzione di cui al D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, per le eventuali eccedenze di credito, riferito ai consumi afferenti i primi tre trimestri dell'anno 2015, non utilizzate in compensazione entro il 2016, devono procedere alla presentazione dell'apposita istanza di rimborso in denaro.</p>	
30	<p>CANONE RAI Per le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, scade il termine per procedere a segnalare all'Agenzia delle entrate, tramite il servizio postale o mediante trasmissione telematica (anche utilizzando le email certificate [pec]), l'autocertificazione, con effetto per il secondo semestre 2017, riguardante la non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di altro componente della famiglia anagrafica, in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante risulta essere titolare di utenza di fornitura di energia elettrica oppure da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante risulta essere titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata, entro il 31 dicembre 2016, una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "operazione di suggellamento".</p>	
30	<p>CARBON TAX-RATA TRIMESTRALE Pagamento a titolo di acconto, da parte degli esercenti impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/Cee, della <i>rata trimestrale</i> dell'imposta di consumo (carbon tax), mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
30	<p>CEDOLARE SECCA-ACCONTO Pagamento in <i>unica soluzione</i> o della <i>prima rata o quota della cedolare secca</i> nella misura del 40% dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per l'anno in corso, mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
30	<p>CEDOLARE SECCA-PAGAMENTO SALDO PERIODO D'IMPOSTA PRECEDENTE Pagamento in <i>unica soluzione</i> o della <i>prima rata o quota della cedolare secca</i> dovuta a saldo</p>	

	per il periodo d'imposta precedente, mediante versamento utilizzando il modello F24.	
30	<p>CEDOLARE SECCA-RACCOMANDATA</p> <p>La raccomandata deve essere inoltrata all'inquilino entro il termine stabilito per il versamento dell'acconto.</p> <p>A norma dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011, sussiste l'obbligo-onere per i soggetti locatori, ai fini della validità dell'opzione per l'applicazione della cedolare secca, di procedere alla formalizzazione della rinuncia, per il periodo corrispondente alla validità del regime opzionale, dell'aggiornamento del canone, anche se previsto nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione Istat.</p>	
30	<p>CONDOMINI-CORRISPETTIVI PER APPALTI DI OPERE O SERVIZI</p> <p>Pagamento da parte dei condomini delle ritenute alla fonte operate mensilmente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi poste in essere nell'ambito dell'esercizio di impresa <i>oppure</i> qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 comma 1, lett. i), del Tuir, la cui entità è risultata inferiore a € 500,00, mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24.</p>	
30	<p>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ-VERSAMENTO</p> <p>Le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a € 300.000,00 lordi devono procedere a effettuare il pagamento del saldo del contributo di solidarietà dovuto per l'anno precedente, senza la maggiorazione dello 0,40%.</p>	
30	<p>CONTRIBUZIONE VOLONTARIA</p> <p>I lavoratori con periodi assicurativi non coperti da contribuzione devono procedere al pagamento dei contributi volontari relativi al primo trimestre dell'anno in corso, utilizzando gli appositi bollettini predisposti dall'Inps.</p>	
30	<p>CONTRIBUZIONI INPS</p> <p>Trasmissione telematica diretta o per il tramite di un intermediario, del modello Uniemens relativo alla denuncia retributiva e contributiva dei lavoratori dipendenti del mese precedente, nonché, se ne ricorrono i presupposti, dei compensi corrisposti nel medesimo periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro; • ai collaboratori coordinati e continuativi; • ai lavoratori a progetto; • ai lavoratori autonomi occasionali; • ai venditori a domicilio; • agli altri soggetti iscritti alla Gestione separata Inps. <p>Analogo adempimento per i soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport.</p>	
30	<p>DICHIARAZIONE DEI REDDITI-MODELLO REDDITI-SC-PRESENTAZIONE</p> <p>I soggetti Ires (società di capitali ed enti commerciali residenti) che hanno chiuso il periodo d'imposta <i>alla fine dello scorso mese di settembre</i>, devono procedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC) in modalità esclusivamente telematica diretta o tramite intermediari abilitati.</p>	
30	<p>DICHIARAZIONE DEI REDDITI-PERSONE FISICHE NON OBBLIGATE ALL'INVIO TELEMATICO</p> <p>Le persone fisiche che non hanno la possibilità di utilizzare il mod. 730 e che, per disposto normativo, non sono obbligate all'invio telematico, devono, entro la data in esame, procedere alla presentazione, tramite ufficio postale, della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2017-PF e della scelta per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille.</p>	
30	<p>DICHIARAZIONE DEI REDDITI-PERSONE FISICHE NON OBBLIGATE ALL'INVIO TELEMATICO-REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI IMPOSTE 2016</p> <p>Le persone fisiche non obbligate all'invio telematico hanno la possibilità, entro la data in esame, di procedere alla regolarizzazione dei versamenti di imposte inerenti all'anno 2015 - non effettuati (o effettuati in misura insufficiente).</p> <p>L'operazione di ravvedimento si perfeziona mediante versamento dell'imposta, maggiorata di interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta, utilizzando il modello F24 e specificando gli appropriati codici di riferimento.</p>	

30	<p>EREDI DELLE PERSONE DECEDUTE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2017-ADEMPIMENTI</p> <p>Gli eredi delle persone decedute entro il 28 febbraio 2017, hanno la possibilità di procedere a:</p> <ul style="list-style-type: none">- presentare presso un ufficio postale, ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1073, n. 600, il modello Redditi 2017-PF cui era obbligato il contribuente defunto;- regolarizzare, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative ad un ottavo del minimo, in relazione all'operato del <i>de cuius</i> e riguardanti, se ne ricorrono le condizioni, sia le infedeli presentazioni delle dichiarazioni inerente al 2015, sia gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2016;- regolarizzare le violazioni che risultano commesse nell'anno 2015, con la riduzione delle sanzioni amministrative ad un settimo del minimo, nonché nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni amministrative ad un sesto del minimo.	
30	<p>FATTURAZIONE DIFFERITA TRIANGOLARE</p> <p>Termine per procedere all'emissione delle fatture, anche eventualmente in forma semplificata, inerenti alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio soggetto cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel corso del precedente mese.</p>	
30	<p>FERIE NON GODUTE E MATURE DALL'ANNO 2015-VERSAMENTO CONTRIBUTI</p> <p>Termine utile, in assenza di disposizioni contrattuali, regolamenti aziendali e/o pattuizioni individuali per porre in essere il versamento dei contributi sulle ferie non godute dai lavoratori e maturate nel corso dell'anno 2015, in quanto la scadenza dell'obbligazione contributiva e la relativa collocazione temporale dei contributi sono stabiliti al diciottesimo mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle ferie.</p>	
30	<p>IMU-DICHIARAZIONE UNITAMENTE A TASI</p> <p>Per soggetti passivi che possiedono immobili che godono totalmente o parzialmente specifiche esenzioni, scade il termine, se ne ricorrono le condizioni, per procedere a presentare la dichiarazione Imu inerente all'anno precedente e riguardante i fabbricati e le aree posseduti all'1 gennaio 2016 o per i quali sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell'imposta di non conoscenza da parte dell'ente interessato.</p> <p>La dichiarazione Imu Tasi deve essere inviata entro il 30 giugno 2017 in relazione all'anno 2016, tenendo presente che si tratta di un adempimento che va effettuato solo nel caso in cui siano intervenute variazioni nel possesso che comportano differenze sulla determinazione dell'imposta, e di cui il Comune non sia già a conoscenza.</p>	
30	<p>IMU-REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI ANNO 2016</p> <p>Per i soggetti passivi Imu, scade il termine per procedere alla regolarizzazione agevolata del pagamento dell'Imu dovuta per l'anno precedente, con la sanzione amministrativa mediante pagamento del tributo dovuto, della sanzione amministrativa ridotta nella misura del 3,75%, oltre agli interessi legali.</p>	
30	<p>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ-VERSAMENTO TRIBUTO</p> <p>Pagamento, nell'ipotesi di rateizzazione, della <i>terza quota</i> dell'imposta comunale sulla pubblicità, mediante bollettino di conto corrente postale intestato al Comune interessato o all'agente della riscossione incaricato presso le agenzie postali.</p>	
30	<p>IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE- RATA BIMESTRALE</p> <p>Pagamento, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in maniera virtuale, della <i>rata o quota bimestrale</i> dell'imposta assolta in modo virtuale inerente alla dichiarazione presentata entro lo scorso 31 gennaio, mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e specificando l'appropriato codice tributo.</p>	
30	<p>IMPOSTE SOSTITUTIVE ADEMPIMENTI AGEVOLATI-VERSAMENTO</p> <p>Alla data in esame, scade in termine per procedere al versamento:</p> <ul style="list-style-type: none">- in unica soluzione dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (senza maggiorazione);- rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale	

	<p>dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni;</p> <p>– dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno proceduto a riallineare i valori civilistici a quelli fiscali.</p>	
30	<p>IVAFE-IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO</p> <p>In sede di pagamento del saldo Irpef, se ne ricorrono le condizioni, i soggetti interessati devono procedere a corrispondere anche il saldo dell'Ivafe riferita alla stessa annualità, nonché dell'acconto dovuto per l'annualità corrente.</p>	
30	<p>IVIE-IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO</p> <p>In sede di pagamento del saldo Irpef, se ne ricorrono le condizioni, i soggetti interessati devono procedere a corrispondere anche il saldo dell'Ivie riferita alla stessa annualità, nonché dell'acconto dovuto per l'annualità corrente.</p>	
30	<p>LAVORATORI AUTONOMI-CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE</p> <p>Pagamento <i>in unica soluzione</i> o <i>della prima rata</i>, da parte dei lavoratori autonomi titolari di reddito di lavoro autonomo di cui al comma 1, dell'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi, iscritti alla gestione separata Inps e cioè i professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e i professionisti privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica, nonché di aliquota assistenziale e <i>titolari di partita Iva</i>, della contribuzione a titolo di saldo dei contributi per l'anno precedente e di primo acconto dei contributi per l'anno in corso, pari al 40% dei contributi dovuti, <i>senza la maggiorazione dello 0,40%</i>, mediante versamento, utilizzando il modello F24 e specificando gli appropriati codici di riferimento.</p>	
30	<p>LIBRO INVENTARI-SOTTOSCRIZIONE</p> <p>Sottoscrizione dell'inventario inerente <i>al bilancio dell'esercizio chiuso il 30 giugno 2016</i>, per il quale <i>l'adempimento dichiarativo è scaduto lo scorso 31 marzo</i> (nove mesi dalla chiusura dell'esercizio), da parte dei soggetti Ires, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare in contabilità ordinaria.</p>	
30	<p>LIBRO UNICO DEL LAVORO</p> <p>Effettuazione delle annotazioni sul libro unico del lavoro dei dati inerenti <i>al mese precedente</i>, tenendo presente che per le eventuali variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con il differimento di un mese.</p>	
30	<p>OPERATORI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI IN ORO</p> <p>Presentazione da parte di tutti i soggetti che hanno effettuato <i>nel corso del mese precedente</i> transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello Stato o con l'estero, della dichiarazione delle operazioni di valore pari o superiore a € 12.500,00.</p>	
30	<p>PERIZIA DI STIMA DEL VALORE ALL'1 GENNAIO 2017 DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE</p> <p>Per i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'elenco dei revisori contabili, periti iscritti alle Camere di commercio, se incaricati dai contribuenti interessati all'affrancamento facoltativo delle plusvalenze, scade il termine per procedere alla redazione e all'asseverazione della perizia di stima del valore all'1 gennaio 2017 delle partecipazioni non quotate, in modo da consentire l'individuazione dell'entità dell'imposta sostitutiva pari all'8% del valore di perizia per le partecipazioni sia "qualificate", sia "non qualificate".</p>	
30	<p>PERIZIA DI STIMA DEL VALORE ALL'1 GENNAIO 2017 DEL VALORE DEI TERRENI AGRICOLI ED EDIFICABILI</p> <p>Per i soggetti iscritti agli albi degli agrotecnici, degli architetti, degli ingegneri, dei dottori agronomi, dei geometri, dei periti agrari e dei periti industriali edili, nonché per i periti iscritti alle Camere di commercio, se incaricati dai contribuenti interessati all'affrancamento facoltativo delle plusvalenze, scade il termine per procedere alla redazione e all'asseverazione della perizia di stima del valore all'1 gennaio 2017 dei terreni agricoli ed edificabili, in modo da consentire l'individuazione dell'entità dell'imposta sostitutiva pari all'8% del valore di perizia.</p>	
30	<p>RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA</p>	

	<p>Scade il termine per procedere al versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dovuta in relazione alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.</p>	
30	<p>RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI-VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA Pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>della terza ed ultima rata</i> annuale di pari importo dell'imposta sostitutiva del 8% calcolata sul valore all'1 gennaio 2015 dei terreni agricoli ed edificabili, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini della rivalutazione facoltativa, maggiorata degli interessi del 3% annuo decorrenti dall'1 luglio 2015; - <i>della terza e ultima rata</i> annuale di pari importo dell'imposta sostitutiva del 8% per le partecipazioni "qualificate" o del 4% per le partecipazioni "non qualificate" calcolata sul valore all'1 gennaio 2015 risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini della rivalutazione facoltativa, maggiorata degli interessi del 3% annuo decorrenti dall'1 luglio 2015; - <i>della seconda delle tre rate</i> annuali di pari importo dell'imposta sostitutiva dell'8% calcolata sul valore all'1 gennaio 2016 dei terreni agricoli ed edificabili, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini della rivalutazione facoltativa, maggiorata degli interessi del 3% annuo decorrenti dall'1 luglio 2016; - <i>della seconda delle tre rate</i> annuali di pari importo dell'imposta sostitutiva dell'8% per le partecipazioni "qualificate" e "non qualificate" calcolata sul valore all'1 gennaio 2016 risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini della rivalutazione facoltativa, maggiorata degli interessi del 3% annuo decorrenti dall'1 luglio 2016; - <i>in unica soluzione o della prima rata</i> annuale di pari importo dell'imposta sostitutiva dell'8% calcolata sul valore all'1 gennaio 2017 dei terreni agricoli ed edificabili, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini della rivalutazione facoltativa, senza maggiorazione di interessi; - <i>in unica soluzione o della prima rata</i> annuale di pari importo dell'imposta sostitutiva dell'8% per le partecipazioni "qualificate" e "non qualificate" calcolata sul valore all'1 gennaio 2017 risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini della rivalutazione facoltativa, senza maggiorazione di interessi. 	
30	<p>SCHEDE CARBURANTE Gli esercenti attività d'impresa che hanno attivato le schede carburanti devono procedere ad annotare sulle stesse il numero dei chilometri percorsi dall'automezzo nel corso del mese di riferimento.</p>	
30	<p>SOGGETTI IRES-VERSAMENTO IMPOSTE INERENTI AL MODELLO REDDITI SC Pagamento delle imposte (Ires e Irap) a titolo di saldo e/o di primo acconto inerenti alla dichiarazione dei redditi (<i>modello Redditi SC</i>), <i>se ne ricorrono le condizioni</i>, da parte dei soggetti Ires (<i>società di capitali ed enti commerciali residenti</i>) con esercizio sociale o periodo d'imposta che si è chiuso alla fine dello scorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>mese di dicembre</i> (senza maggiorazioni); - <i>mese di novembre</i> (con applicazione della maggiorazione dello 0,40%); <p>mediante versamento utilizzando il modello F24 e specificando gli appropriati codici tributo.</p>	
30	<p>SOSTITUTI D'IMPOSTA MINIMI-VERSAMENTO RITENUTE I sostituti di imposta che, nel corso dell'anno solare precedente, hanno erogato esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore a € 1.032,91, devono procedere a effettuare i versamenti delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta, entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, mediante versamento utilizzando il modello F24 e specificando l'appropriato codice tributo.</p>	
30	<p>STUDI DI SETTORE Pagamento, se ne ricorrono le condizioni, delle maggiori imposte dovute a seguito dell'adeguamento spontaneo dei ricavi o dei compensi conseguiti nel corso dell'anno oggetto di adempimento dichiarativo agli studi di settore, mediante versamento utilizzando il modello F24, nonché al pagamento dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi senza alcuna maggiorazione e dell'eventuale maggiorazione</p>	

	del 3% per effetto dell'adeguamento spontaneo agli studi di settore - senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi corrispettivi.	
30	VERSAMENTI INERENTI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI-IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE Pagamento <i>in unica soluzione o della prima rata</i> dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dovuta in relazione alla dichiarazione dei redditi, <i>senza alcuna maggiorazione</i> , mediante versamento con il mod. F24 e specificando gli appropriati codici di riferimento.	
30	VERSAMENTI INERENTI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI-IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE CONSEGUITE DOPO IL 1° LUGLIO 1998 Pagamento <i>in unica soluzione o della prima rata</i> , da parte delle persone fisiche, delle società semplici, delle società di persone e soggetti equiparati, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze conseguite a partire dal 1° luglio 1998 dovuta in relazione alla dichiarazione dei redditi-modello Redditi, <i>senza alcuna maggiorazione</i> , mediante versamento utilizzando il modello F24 e specificando l'appropriato codice tributo.	
30	VERSAMENTI INERENTI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI-PROVENTI SOTTOPOSTI A TASSAZIONE SEPARATA Pagamento <i>in unica soluzione o della prima rata</i> dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi e dei proventi sottoposti a tassazione separate non soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto, <i>senza alcuna maggiorazione</i> , mediante versamento utilizzando il modello F24 e specificando l'appropriato codice tributo.	
30	VERSAMENTI INERENTI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI-SOMME DOVUTE Pagamento <i>in unica soluzione o della prima rata</i> da parte: – dei contribuenti tenuti alla presentazione dell'adempimento dichiarativo con il modello Redditi 2017 PF o SP, delle somme dovute per Irpef e/o Irap a titolo di saldo per l'anno precedente e di primo acconto per l'anno in corso, <i>senza alcuna maggiorazione</i> , mediante versamento utilizzando il modello F24, nonché pagamento, <i>in unica soluzione o come prima rata, dell'Iva relativa all'anno 2016</i> risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese dal 16 marzo scorso; – dei soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare tenuti alla presentazione dell'adempimento dichiarativo con il modello Redditi 2017-SC, che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, delle somme dovute per Ires e/o Irap a titolo di saldo per l'anno precedente e di primo acconto per l'anno in corso, <i>senza alcuna maggiorazione</i> , mediante versamento utilizzando il modello F24, nonché pagamento, <i>in unica soluzione o come prima rata, dell'Iva relativa all'anno 2016</i> risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese dal 16 marzo scorso.	
30	VERSAMENTI INERENTI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI-REGIMI AGEVOLATI-PAGAMENTO IMPOSTA Le persone fisiche che nel corso del 2016 hanno applicato il regime fiscale forfetario devono procedere al pagamento, senza alcuna maggiorazione per interessi, del saldo per l'anno 2016 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2017. Analogo comportamento da parte dei contribuenti di vantaggio.	

Schede operative

Termini di versamento imposte dirette e Irap

<i>tipo</i>	<i>Modello dichiarativo</i>	<i>termine senza maggiorazione</i>	<i>termine con maggiorazione dello 0,40%</i>
Termini ordinari di versamento delle imposte	Redditi PF 2017	30 giugno 2017	31 luglio 2017
	Redditi SP 2017	30 giugno 2017	31 luglio 2017
	Redditi SC 2017	entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta	Entro i 30 giorni seguenti all'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta
	Redditi SC 2017 relativo a soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione <i>N.B.: se il bilancio non risulta approvato entro il termine massimo previsto (180 giorni dalla chiusura dell'esercizio). Versamenti -> entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine [es.: mancata approvazione del bilancio entro il 30.6.2017 -> versamento entro il 31.7.2017]</i>	Entro i 30 giorni successivi
	Irap 2017 Per persone fisiche, società e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR	30 giugno 2017	31 luglio 2017
	Irap 2017 Per i soggetti diversi da persone fisiche società e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR	Entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta	Entro i 30 giorni successivi
	Irap 2017 Per i soggetti che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione <i>N.B.: se il bilancio non risulta approvato entro il termine massimo previsto (180 giorni dalla chiusura dell'esercizio). Versamenti -> entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine [es.: mancata approvazione del bilancio entro il 30.6.2017 -> versamento entro il 31.7.2017]</i>	Entro i 30 giorni successivi
	730/2017	In sede di erogazione della retribuzione di competenza del mese di luglio (agosto o settembre per i pensionati)	

	rata	versamento 1 ^a rata entro il 30 giugno 2017		versamento 1 ^a rata entro il 31 luglio 2017 (con preventiva maggiorazione dello 0,40%)	
		scadenza	% interessi	scadenza	% interessi
Rateizzazione delle imposte per soggetti non titolari di partita Iva	1	30 giugno 2017	0	31 luglio 2017 (potrebbero essere due rate – vedere prospetto delle istruzioni Redditi 2017)	0
	2	31 luglio 2017	0,33	31 agosto 2017	0,33
	3	31 agosto 2017	0,66	02 ottobre 2017	0,66
	4	02 ottobre 2017	0,99	31 ottobre 2017	0,99
	5	31 ottobre 2017	1,32	30 novembre 2017	1,32
	6	30 novembre 2017	1,65		
	Rateizzazione delle imposte per soggetti titolari di partita Iva	rata	versamento 1 ^a rata entro il 30 giugno 2017		versamento 1 ^a rata entro il 31 luglio 2017 (con preventiva maggiorazione dello 0,40%)
		scadenza	% interessi	scadenza	% interessi
1		30 giugno 2017	0	31 luglio 2017	0
2		17 luglio 2017	0,18	21 agosto 2017	0,18
3		21 agosto 2017	0,51	18 settembre 2017	0,51
4		18 settembre 2017	0,84	16 ottobre 2017	0,84
5		16 ottobre 2017	1,17	16 novembre 2017	1,17
6	16 novembre 2017	1,50			

Riscossione del tributo e delle sanzioni durante le fasi del ricorso

<i>Quando</i>	<i>In caso di</i>	<i>Quanto</i>
dopo la notifica dell'accertamento	<ul style="list-style-type: none"> • imposte dirette, Iva, imposta di registro • sanzioni 	Rispettivamente: per un terzo della maggiore imposta, nessun importo
dopo la decisione della Commissione tributaria provinciale <i>(tenendo presente che lo stesso trattamento si applica alle sanzioni)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • sentenza sfavorevole al contribuente • sentenza parzialmente sfavorevole al contribuente 	Rispettivamente: per i due terzi, al netto di quanto già corrisposto, per l'ammontare risultante dalla decisione (e comunque non oltre i due terzi, sempre al netto di quanto già corrisposto)
dopo la decisione della Commissione tributaria regionale <i>(tenendo presente che lo stesso trattamento si applica alle sanzioni)</i>	sentenza sfavorevole al contribuente	per il residuo ammontare indicato nella sentenza
In caso di sentenza a favore del contribuente, anche non definitiva,	<p>l'ufficio si deve attivare tempestivamente entro 30 giorni dalla notifica della sentenza, per eseguire gli obblighi stabili dalla sentenza stessa.</p> <p>Ai sensi del vigente art. 69 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile alle sentenze depositate a decorrere dal 1° giugno 2016, sono immediatamente esecutive anche le sentenze non definitive concernenti istanze di rimborso o atti relativi ad operazioni catastali. In tale ultimo caso, l'ufficio è tenuto ad eseguire la sentenza entro 90 giorni dalla notifica o entro 90 giorni dalla presentazione della garanzia, alla quale il giudice può subordinare l'esecuzione del rimborso.</p> <p>Se l'ufficio non ottempera a quanto stabilito, il contribuente ha la possibilità di procedere a presentare un</p>	

	<p>ulteriore ricorso per chiedere l'esecuzione della sentenza (<i>giudizio di ottemperanza</i>).</p> <p>Il ricorso deve essere presentato al Presidente della Commissione che ha emesso la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, come disposto dall'art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992.</p> <p>Con la sentenza, la Commissione tributaria decide anche l'ammontare delle spese processuali a carico della parte soccombente.</p> <p>In caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate, la Commissione tributaria può decidere di compensare le spese tra le parti del giudizio.</p> <p>Le sentenze favorevoli al contribuente sono immediatamente esecutive anche in ordine alle spese di giudizio.</p>
--	--

Dossier Casi e Contabilità

Contributi in acconto per il 2017 da parte degli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata Inps

L'art. 1, comma 165, della legge di bilancio 2017, ha previsto che a partire dal 1° gennaio 2017, l'aliquota contributiva per i liberi professionisti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria è pari al 25,72% (per l'anno precedente: aliquota pari al 27,72%), con il massimale annuo di reddito pari a € 100.324,00.

Oltre al versamento del saldo, i liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell'Inps sono tenuti a versare due acconti riferiti all'anno del periodo d'imposta in corso.

Tali acconti devono essere calcolati prendendo a riferimento l'80% del contributo dovuto in relazione al reddito imponibile Irpef dichiarato nel modello Redditi-PF relativo all'anno di imposta precedente.

In pratica, per l'anno in corso (periodo d'imposta: "2017"), gli acconti sono dovuti sull'80% del contributo a saldo dovuto per l'anno "2016", prendendo a riferimento il reddito imponibile Irpef dichiarato nel modello Redditi 2017 per l'anno di imposta "2016".

Gli importi inerenti al reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, su cui procedere a determinare l'acconto dovuto, sono individuabili:

- nel rigo RE25-reddito imponibile Irpef del quadro RE-reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni;
- nel rigo LM6-LM9 del quadro LM-reddito dei soggetti con regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (avendo barrato la casella "autonomo");

anche se si deve ritenere operativa la possibilità di individuare l'entità dell'acconto dovuto applicando il cosiddetto "metodo previsionale", se si presume di conseguire un ammontare di reddito nell'anno in corso di entità inferiore a quanto dichiarato per l'anno precedente e, quindi, corrispondere un acconto inferiore rispetto a quanto sarebbe dovuto facendo riferimento, come accennato, al metodo storico.

L'acconto, che deve essere corrisposto in due rate di pari importo, entro le scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi, e, di conseguenza, per i contributi dovuti alla gestione separata l'anno "2017":

- il primo acconto deve essere versato entro il 30 giugno 2017 o nei 30 giorni successivi (entro il 31 luglio 2017, in quanto il giorno 30 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40%;
- il secondo acconto deve risultare versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2017.

A chiarimento dell'assunto, si fa seguire un caso numerico.

Caso - un esercente l'attività di consulente informatico, attività per la quale non risulta esistente una Cassa professionale, è assoggettato al contributo previdenziale in argomento.

Ai fini contabili-fiscali detto libero professionista ha realizzato un reddito netto professionale:

- nel 2015, pari a € 24.200,00 [ricavi per € 33.150,00 e costi per € 8.950,00];
- nel 2016, pari a € 28.000,00 [ricavi per € 38.450,00 e costi per € 10.450,00];

Soluzione:

- per l'anno 2016, ha provveduto a corrispondere acconti per complessivi € 5.336,60 (arrotondato a € 5.337,00), revenienti dai seguente conteggi:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- acconto complessivamente dovuto: 27,72% dell'80% di € 24.200,00 00 [ricavi per € 33.150,00 e costi per € 8.950,00] = € 5.366,60 (arrotondato a € 5.367,00);di cui:- primo acconto (50% di € 5.366,60) = € 2.683,30 (arrotondato a € 2.683,00);- secondo acconto (50% di € 5.366,60) = € 2.683,30 (arrotondato a € 2.684,00); |
|---|

- per l'anno 2016, deve provvedere a corrispondere un saldo contributivo pari a € 2.395,00, reveniente dai seguenti conteggi:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- importo contributivo complessivamente dovuto: 27,72% di € 28.000,00 [ricavi per € 38.450,00 e costi per € 10.450,00] = € 7.761,60 (arrotondata a € 7.762,00);da cui:- saldo dovuto pari a € 2.395,00 [contributo complessivamente dovuto € 7.762,00 meno primo acconto = € 2.683,00 meno secondo acconto = € 2.684,00]; |
|---|

– per l'anno 2017, deve provvedere a corrispondere acconti per € 5.761,28, revenienti dai seguenti conteggi:

- acconto complessivamente dovuto: 25,72% dell'80% di € 28.000,00 [ricavi per € 38.450,00 e costi per € 10.450,00] = € 5.761,28;
di cui:
- primo acconto (50% di € 5.761,28) = € 2.880,64;
- secondo acconto (50% di € 5.761,28) = € 2.880,64.

Deducibilità della quota Imu pagata sugli immobili strumentali

L'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come sostituito dall'art. 1, comma 715, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), prevede che "L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20%. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive".

Ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Tuir, si considerano strumentali gli immobili utilizzati "esclusivamente" per l'esercizio:

- dell'arte o della professione;
o:

- dell'impresa commerciale;

da parte del possessore, per cui, di conseguenza, si devono necessariamente escludere dalla nozione di "immobili strumentali" quelli ad utilizzo promiscuo.

In altri termini, per espressa previsione normativa, si deve ritenere esclusa la deducibilità dell'Imu relativa agli immobili adibiti promiscuamente:

- all'esercizio dell'arte o professione o all'impresa commerciale;

e:

- all'uso personale o familiare del contribuente.

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, costituisce costo deducibile l'Imu di competenza del periodo di imposta, a condizione che l'imposta risulti effettivamente pagata dal contribuente (principio di cassa).

Al riguardo, si pone in rilievo che l'art. 99, comma 1, del Tuir non prevede, ai fini della determinazione del reddito, un puro criterio di cassa in deroga a quello generale di competenza dei componenti negativi, ma costituisce una norma di cautela per gli interessi erariali introducendo un'ulteriore condizione di deducibilità per le imposte che è appunto l'avvenuto pagamento.

In conclusione, un'eventuale Imu versata tardivamente, rispetto al periodo d'imposta di riferimento, si deve ritenere indeducibile, in quanto si tratta di un costo di competenza di uno specifico periodo di imposta. Diversamente l'Imu corrisposta tardivamente, come a titolo meramente indicativo nel corso dell'anno successivo, è un costo di competenza del periodo di imposta precedente indeducibile in detto periodo, in assenza del pagamento e deducibile nel successivo periodo all'atto dell'avvenuto pagamento mediante una variazione in diminuzione in sede di adempimento dichiarativo.

Per i soggetti titolari di lavoro autonomo, in assenza di una specifica disposizione, si applica il principio generale dell'art. 54, comma 1, del Tuir, secondo cui sono deducibili le spese sostenute nel periodo di imposta nell'esercizio dell'arte o professione.

Quindi, l'Imu è deducibile nell'anno in cui avviene il relativo pagamento, anche se tardivo.

A chiarimento dell'assunto, si consideri l'avvenuto pagamento dell'Imu per un bene immobile strumentale nel corso del 2016 per € 1.000,00 in due rate di uguale ammontare.

Contabilmente la rilevazione è di semplice articolazione, come di seguito indicato:

- per il pagamento dell'acconto entro il 16 giugno:

riferimento conti		Descrizione Dare		Descrizione Avere	Importi	
E B.14	P C.IV.1	Imu	a	Banca c/c		500,00
<i>Versamento prima rata Imu 2016</i>						

- per il pagamento del saldo entro il 16 dicembre:

riferimento conti		Descrizione Dare		Descrizione Avere	Importi	
E B.14	P C.IV.1	Imu	a	Banca c/c		500,00
<i>Versamento quota saldo Imu 2016</i>						

In sede di adempimento dichiarativo per l'anno 2016 (modello Redditi 2017), al fine di beneficiare della deducibilità Imu del 20% di quanto effettivamente versato è necessario effettuare da parte dei contribuenti:

- *in contabilità ordinaria (quadro RF dei modelli Redditi 2017 PF, SC e SP rispettivamente per imprese individuali, soggetti Ires e società personali):*
 - *una variazione in aumento* -> al rigo RF 16-imposte indeducibili o non pagate (art. 99 del Tuir), per l'intero ammontare dell'Imu risultante dal conto economico (nel caso in esame: per € 1.000,00);
 - *una variazione in diminuzione* -> al rigo RF55-altre variazioni in diminuzione, annotando il codice "38" e indicando il 20% dell'Imu inerente all'immobile strumentale corrisposta nel periodo d'imposta oggetto di adempimento dichiarativo (nell'ipotesi in esame: € 200,00 pari al 20% di € 1.000,00);
- *in contabilità semplificata (quadro RG dei modelli Redditi 2017 PF e SP rispettivamente per imprese individuali e società personali):*
 - *sezione prima quadro RG* -> al rigo RG 22-altri componenti negativi per la quota del 20% dell'Imu pagata (nell'ipotesi in esame: € 200,00 pari al 20% di € 1.000,00);
- *esercenti arti e professioni (quadro RE del modello Redditi 2017 PF):*
 - *determinazione del reddito - quadro RE* -> al rigo Re19-altre spese documentate (col. 3: Imu fabbricati) per la quota del 20% dell'Imu pagata (nel caso in esame: € 200,00 pari al 20% di € 1.000,00).